

Milano, lì 01 giugno 2023

Prot. n. 255 PE/2023

Spett.le

Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Palazzo Sciarra
Via Minghetti, n° 10
00187 - Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: **quesito equo compenso – Nuovo Codice degli Appalti.**

L'intervenuta disciplina legislativa sull'**equo compenso** (legge 21.04.2023, n° 49) pone delle criticità di coordinamento con il **Nuovo Codice degli Appalti** (D. Lgs. 31.03.2023, n° 36), entrato in vigore il 1° aprile 2023 e le cui disposizioni e relativi allegati acquisteranno efficacia dal prossimo 1° luglio.

Infatti la legge sull'equo compenso trova applicazione anche per le prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione (art. 2, comma 3 legge 49/2023) e prevede la **nullità delle clausole** che non statuiscono un compenso equo e proporzionato rispetto all'opera prestata e ritenendo tali ***“le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione di compensi dei professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi Professionali, fissati con decreto ministeriale”*** (art. 3, comma 1 legge 49/2023).

L'introdotta normativa sull'equo compenso prevede anche l'adozione da parte degli Ordini di ***“disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali”*** (art. 5, comma 5 legge 46/2023).

Il nuovo Codice degli Appalti statuisce a sua volta, al secondo comma dell'art. 8, che ***“le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso”***.

Le prestazioni gratuite costituiscono caso eccezionale in deroga alla regola generale dell'applicazione del principio dell'equo compenso e al riguardo si ritiene che, come accaduto in precedenza, la casistica e, quindi, i ***“confini di legittimità”***, verranno individuati e tracciati dalla giurisprudenza.

L'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, al comma 15, fa poi riferimento all'**allegato I.13** dove sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, ***“commisurati al livello qualitativo delle prestazioni”***. La norma prevede inoltre che ***“i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”***.

L'allegato I.13 disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 prevedendo anche la ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale in relazione alle fasi progettuali ora previste dal Nuovo Codice da applicarsi fino alla data di adozione di un ulteriore decreto.

La **criticità di maggior rilievo** che emerge con immediatezza nel rapporto tra le due norme è data dalla necessità di coordinare, nell'ambito della formulazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica, l'applicazione dei parametri nel rispetto della normativa sull'equo compenso con un regime concorrenziale che osservi, però, le previsioni normative sulla proporzionalità del compenso rispetto ai parametri da applicare per le attività inerenti i servizi di ingegneria e architettura di cui al decreto ministeriale 17.06.2016, decreto che dovrà necessariamente essere aggiornato anche in considerazione, come visto, dei nuovi livelli di progettazione previsti.

In riferimento a detta criticità si è a chiedere a codesta Ecc.ma Autorità indicazioni in merito alla **corretta applicazione della normativa sull'equo compenso nell'ambito della formulazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica in considerazione dei ribassi da proporre e, quindi, l'eventuale individuazione di un criterio per determinare il limite legittimo di riduzione**. Al riguardo si evidenzia che il Nuovo Codice degli Appalti (si veda comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023) prevede, per i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, l'aggiudicazione anche con il criterio del "**prezzo più basso**", in contraddizione con quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della Legge 49/2023 ove si statuisce che "*ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: lettera b) «per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n° 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n° 27»*".

*** **

In conclusione, con particolare riguardo ai servizi di ingegneria e architettura e all'attività di progettazione nel cui ambito vengono rese le prestazioni professionali dei geologi, si è a chiedere:

- ◆ **se, e in quale eventuale misura percentuale, sia legittimo, in sede di offerta nelle procedure ad evidenza pubblica, operare un ribasso rispetto all'importo a base d'asta determinato dalla Stazione Appaltante sulla base del decreto ministeriale di riferimento, ossia del D.M. 17.06.2016 in osservanza della normativa sull'equo compenso di cui alla legge 49/2023, anche al fine di evitare procedimenti disciplinari.**

Distinti saluti

Il Presidente



Dott. Geol. Roberto Perotti

